



**COMUNE DI MORTEGLIANO**  
**Provincia di Udine**

# **Regolamento per l'applicazione della TARI**

**approvato con deliberazione C.C. nr. 31 del 9 settembre 2014**  
**Modificato con deliberazione C.C. nr. 36 del 12.08.2020**

## Sommario

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
Art. 2 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO .....	3
Art. 3 - PRESUPPOSTO .....	3
Art. 4 - SOGGETTI PASSIVI.....	3
Art. 5 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO.....	3
Art. 6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO .....	4
Art. 7 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI.....	5
Art. 8 - TARIFFA DEL TRIBUTO .....	5
Art. 9 - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE.....	6
Art. 10 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI .....	7
Art. 11 – COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI .....	7
Art. 12 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO .....	7
Art. 13 - PIANO FINANZIARIO.....	8
Art. 14 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE .....	9
Art. 15 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.....	9
Art. 16 - AREE TERRITORIALI COPERTE DAL SERVIZIO .....	9
Art. 17 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	10
Art. 18 – AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE .....	10
Art. 19 – AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE .....	11
<b>Art. 19 bis - ALTRE AGEVOLAZIONI</b>	
Art. 20 - TRIBUTO GIORNALIERO .....	12
Art. 21 - MANIFESTAZIONI ED EVENTI .....	12
Art. 22 - TRIBUTO PROVINCIALE.....	12
Art. 23 - DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE .....	12
Art. 24 - RISCOSSIONE .....	14
Art. 25 - DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI.....	15
Art. 26 – RIMBORSI <b>E COMPESAZIONI</b> .....	15
Art. 27 - IMPORTI MINIMI PER PAGAMENTO DEL TRIBUTO E RELATIVI AVVISI DI ACCERTAMENTO .....	15
Art. 28 - FUNZIONARIO RESPONSABILE .....	15
Art. 29 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI .....	15
Art. 30 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE .....	17
Art. 31 - SANZIONI ED INTERESSI .....	17
<del>Art. 32 – RISCOSSIONE COATTIVA (cassato)</del> .....	17
Art. 33 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	17
Art. 34 - NORMA DI RINVIO.....	17
Art. 35 - NORME TRANSITORIE E FINALI .....	18
Allegato 1: CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE .....	19

## **Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale, istituita dall'art. 1, comma 639 della Legge nr. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa alla tassa sui rifiuti denominata TARI.

## **Art. 2 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO**

1. Nel Comune di Mortegliano è istituito, a decorrere dal 01/01/2014 il tributo sui rifiuti.
2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati raccolti ed avviati allo smaltimento, come individuati dal D.P.R. 27/04/1999, nr. 158, assicurandone la gestione secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

## **Art. 3 - PRESUPPOSTO**

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 5.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dal presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

## **Art. 4 - SOGGETTI PASSIVI**

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto di cui all'art. 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
4. Per i locali e le aree destinate ad attività ricettive-alberghiere o forme analoghe (residence, affittacamere e simili) il tributo è dovuto da chi gestisce l'attività.
5. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune; i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo fanno invece capo ai singoli occupanti e/o detentori.
6. Il soggetto passivo è responsabile, secondo le norme sulla custodia, della sottrazione, perdita, distruzione o danneggiamento del materiale fornitogli, necessario per la raccolta del rifiuto. Nei casi sopraccitati il Comune di Mortegliano provvederà alla sostituzione del contenitore previo ritiro di quello precedentemente assegnato/codificato. È tenuto, inoltre, ad effettuare un'ordinaria pulizia al fine di garantire l'igiene ed il decoro del materiale.

## **Art. 5 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione od il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati; la presenza di arredo, oppure, l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica od informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tariffa è dovuta per la specifica attività, con riguardo ai locali utilizzati per l'attività stessa. Qualora non siano distinguibili i locali destinati all'attività da quelli ad uso domestico viene applicata la tariffa dell'uso prevalente.

#### **Art. 6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
  - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:  
**Utenze domestiche**
    - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori, vani scale e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
    - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, etc.) e non utilizzati;
    - superfici coperte di altezza al colmo inferiore a 2,0 mt.;
    - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, sulla base della documentazione rilasciata dal Comune ed attestante l'inagibilità, purché di fatto non utilizzati;
    - le unità abitative non occupate a seguito del ricovero del proprietario, che abbia trasferito o meno la propria residenza anagrafica in casa di riposo od in istituti di cura. L'esclusione trova applicazione dalla data del ricovero e limitatamente al tempo dello stesso, a condizione che l'abitazione non risulti, locata, concessa in comodato od in uso gratuito o comunque a qualsiasi titolo occupata/utilizzata;
    - i locali "al grezzo" purché completamente vuoti ed in disuso, anche se con utenza elettrica allacciata;
    - i locali soggetti a lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, che ne rendano impossibile l'utilizzo anche di fatto. L'esclusione sarà valida qualora i lavori siano debitamente documentati da:
      - concessione, autorizzazione o comunicazione comunale;
      - dichiarazione d'inizio e fine lavori rilasciata dal direttore lavori o dalla ditta esecutrice;
      - l'esclusione verrà riconosciuta solo per il periodo di durata effettiva dei lavori di restauro;
      - la richiesta per ottenere l'esenzione, deve essere presentata entro il termine di 60 giorni dall'inizio dei lavori.
    - aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse
    - aree condominiali ad uso comune.

#### **Utenze non domestiche**

- locali ed aree adibiti ad attività commerciali, professionali, produttive nel caso di mancato esercizio dell'attività per sospensione o revoca della licenza, fallimento, purché gli stessi non siano di fatto utilizzati ad altro scopo;

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
  - le aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli per l'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno od alla sosta gratuita dei veicoli;
  - aree impraticabili od intercluse da recinzione;
  - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
  - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
  - le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato, con esclusione dei locali annessi destinati ad uso abitativo ed ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- b) sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti non assimilati agli urbani per qualità o quantità come stabilito dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani come ad esempio:

#### **Utenze non domestiche**

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, fatto salvo quanto previsto all'art. 8, comma 2 del presente regolamento;
- le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- aree scoperte destinate all'esercizio della silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- per gli impianti di distribuzione di carburante, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti e dai lavaggi;
- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

### **Art. 7 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI**

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, non sono soggetti al tributo, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, fornendo opportuna documentazione (es. formulari).
2. L'esenzione di cui al comma precedente viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 23 (iniziale o di variazione) con allegata idonea documentazione comprovante la produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).
3. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma precedente non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione.
4. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera

forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le percentuali di cui alla seguente tabella, distinte per tipologia di attività economiche, a condizione che il produttore, in sede di dichiarazione iniziale o di variazione, dimostri l'effettiva produzione promiscua, attraverso documentazione (es. formulari) a comprova dell'avvenuto trattamento dei rifiuti non assimilati prodotti in conformità alla normativa vigente.

Tipo Attività	%
Ambulatori medici e dentisti, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi	65
Lavanderie e tintorie non industriali,	75
Officine meccaniche per riparazione veicoli,	55
Elettrauto e gommisti	60
Falegnamerie, officine carpenterie, tornerie	55
Tappezzerie, laboratori sartoriali	50
Tipografie, laboratori incisioni	65
Caseifici e cantine vinicole	30
Laboratori fotografici ed eliografici	70

5. Il presente articolo non si applica alle superfici con produzione di rifiuti non assimilati agli urbani per qualità o quantità individuate all'articolo 6 del presente regolamento.

#### **Art. 8 - TARIFFA DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, nr. 158 e dell'art. 12 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 13. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

#### **Art. 9 - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE**

1. In sede di prima applicazione del tributo, la base imponibile, a cui applicare la Tari, è data per tutti gli immobili soggetti dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie dichiarate od accertate ai fini TARES.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. dall'art. 1, comma 647 della Legge nr. 147 del 27 dicembre 2013, la superficie imponibile sarà determinata a regime dall'80% della superficie catastale, determinata secondo i

criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, nr. 138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell' art. 6 della L. 27 luglio 2000, nr. 212 (Statuto del Contribuente).

3. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari od inferiore al mezzo metro quadrato.

#### **Art. 10 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, nr. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, nr. 31.
2. Il costo così determinato sarà posto a carico dell'Amministrazione Comunale la quale sarà ristorata, ancorché parzialmente, dal contributo del MIUR.

#### **Art. 11 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs.vo 13/01/2003, nr. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, nr. 158.
3. Nella determinazione della Tari puntuale non si tiene conto dei costi diretti ed indiretti di specifici servizi rivolti a particolari tipologie di utenze quali ad esempio la raccolta dei pannolini per bambini ed anziani e presidi sanitari, che il Comune intende istituire assumendosene contestualmente l'onere.
4. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
5. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

#### **Art. 12 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO**

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, nr. 158.
3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi

ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

5. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, nr. 158:
  - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. nr. 158/1999;
  - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al D.P.R. nr. 158/1999.
6. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
  - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche;
  - b. i coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. nr. 158/1999;
  - c. in considerazione del modello di raccolta porta a porta integrale, per il calcolo delle tariffe delle utenze non domestiche, viene inserita una componente variabile "puntuale" (€/lt.). Detta componente viene determinata in funzione del costo di smaltimento della frazione secca in base al diverso volume delle attrezzature (sacchetti e contenitori) assegnate a ogni singola utenza.

### **Art. 13 - PIANO FINANZIARIO**

1. La determinazione della tariffa del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune, compatibilmente con i termini per l'approvazione della Tari.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
  - a. una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  - b. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.



Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. nr.158/1999.

#### **Art. 14 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, nr. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero degli componenti il nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere, altresì, considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 23, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, compresi nello stesso stato di famiglia, le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove fatta eccezione nel caso di assenze non inferiore a sei mesi per studio, servizio militare, servizio di volontariato, attività lavorativa prestata all'estero, stabili degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero e simili od altre assenze documentate. In tali casi la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

La richiesta ha validità dal giorno della presentazione e va documentata con idonea dichiarazione o del presidio militare o del datore di lavoro o dell'Istituto/Università; in quest'ultimo caso è necessario dimostrare l'occupazione di un immobile in altro Comune. In alternativa, la documentazione di cui sopra potrà essere sostituita da regolare dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dall'interessato; è facoltà del Comune richiedere dati o documentazione integrativa. La richiesta deve essere rinnovata annualmente;

4. Per le abitazioni "a disposizione" ovvero detenute da soggetti che hanno stabilito altrove la propria residenza anagrafica, nonché le abitazioni secondarie di soggetti residenti nel Comune, le abitazioni di soggetti iscritti all'AIRE e le abitazioni occupate/detenute da un unico soggetto che abbia la dimora abituale all'estero, per motivi di studio e di lavoro si farà riferimento all'utenza domestica composta da nr. 1 occupante, purché le stesse non risultino oggetto di locazione e/o utilizzo continuativo.

#### **Art. 15 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione, conduzione, proprietà o, nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 2, il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione od il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 23.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono od al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 23.

#### **Art. 16 - AREE TERRITORIALI COPERTE DAL SERVIZIO**

1. La raccolta di rifiuti urbani ed assimilati é obbligatoria su tutto il territorio comunale essendo questo completamente coperto dal servizio.

### **Art. 17 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone od all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo. La riduzione è calcolata in riferimento all'effettivo periodo di mancato svolgimento del servizio.

### **Art. 18 – AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Le utenze domestiche (escluse le utenze condominiali) che effettuano il corretto utilizzo del compostaggio domestico, con bio-composter, nel rispetto dei vigenti regolamenti comunali di gestione dei rifiuti e di igiene e sanità, possono beneficiare delle seguenti riduzioni sulla parte variabile della Tariffa:
  - **7%** per il compostaggio di tutte le componenti organiche putrescibili derivanti da scarti alimentari;
  - **10%** per il compostaggio di tutta la frazione verde prodotta dall'utenza stessa.
2. Le riduzioni sopra hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Nel caso risultasse, dai successivi sopralluoghi, il mancato rispetto delle condizioni, verrà ripristinata la Tariffa intera con la medesima decorrenza della riduzione, inoltre verrà applicata la sanzione di cui all'art. 31.
3. Per le unità abitative sfitte o comunque a disposizione, viene applicata la Tariffa corrispondente all'utenza domestica di nr. **1** componente ed una riduzione sulla parte variabile della Tariffa pari al **20%**.
4. Per le unità abitative occupate il cui nucleo familiare comprenda un soggetto stabilmente ricoverato in casa di riposo od in istituto di cura e non abbia trasferito la propria residenza, nel calcolo della tributo non verrà conteggiata la persona ricoverata; lo stesso criterio verrà adottato in caso di trasferimento temporaneo in altro Comune per motivi di servizio militare/civile, di lavoro o di studio. La richiesta ha validità dal giorno della presentazione e va documentata con idonea dichiarazione o del presidio militare o del datore di lavoro o dell'Istituto/Università; in quest'ultimo caso è necessario dimostrare l'occupazione di un immobile in altro Comune. In alternativa, la documentazione di cui sopra potrà essere sostituita da regolare autocertificazione rilasciata dall'interessato. La richiesta deve essere rinnovata annualmente. Le agevolazioni di cui al presente comma vengono applicate solo nel caso di mancata occupazione per periodi complessivamente superiori ai sei mesi nell'arco dell'anno. Eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni, non potranno essere finanziate in ambito Tari e quindi di competenza del Comune prevedere ulteriori riduzioni che dovranno essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa e non possono eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio.
5. Per le unità abitative occupate da persone sole, ultrasessantacinquenni, il cui reddito complessivo non superi il limite dell'importo I.S.E.E. previsto per l'esenzione dalla contribuzione per le prestazioni dei servizi sociali, si applica una riduzione del 50% della parte variabile della Tariffa. Eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni, non potranno essere finanziate in ambito Tari e quindi di competenza del Comune prevedere ulteriori riduzioni che dovranno essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa e non possono eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio.

6. Per poter fruire delle agevolazioni indicate nel presente articolo è necessario presentare apposita dichiarazione su modelli predisposti. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

### **Art. 19 – AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Per i locali e le superfici scoperte diversi dalle abitazioni, adibiti ad attività stagionali (occupazione o detenzione non continuativa, ma ricorrente e non superiore a sei mesi, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività oppure da altra idonea documentazione) si applicherà la Tariffa pari alla percentuale di incidenza dei mesi di effettiva attività su base annua. Per le attività di agriturismo, per le quali l'autorizzazione comporti vincoli all'apertura continuata dell'attività stessa, viene prevista, rispetto alla Tariffa variabile, relativa all'attività di ristorazione una riduzione del 30%.
2. Per le superfici scoperte aggiuntive utilizzate dalle utenze non domestiche, per lo svolgimento della propria attività, solo per alcuni mesi dell'anno viene applicata la Tariffa pari alla percentuale di incidenza dei mesi di effettiva attività su base annua.
3. Per ogni utenza non domestica che, per la gestione dei rifiuti assimilati agli urbani destinati al recupero (codice C.E.R. 150101 carta cartone – 150102 plastica – 150103 legno – 150107 vetro), si avvalga di soggetti terzi o dal soggetto gestore della tariffa tramite apposita convenzione, si determinerà una riduzione della parte variabile della Tariffa, per un importo pari al costo che si sarebbe sostenuto per l'erogazione del servizio con le modalità previste nel contratto di servizio. Tale riduzione non potrà comunque superare il 60% della parte variabile Tariffa di riferimento. Ovviamente, i rifiuti avviati al recupero devono riguardare rifiuti assimilati agli urbani prodotti nei locali regolarmente assoggettati a Tariffa. L'utenza non domestica deve avvalersi, per quanto sopra previsto, di specifici soggetti, purché aventi caratteristiche di regolare iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese di gestione dei Rifiuti e/o regolari ed adeguate autorizzazioni amministrative per l'esercizio dell'attività.
4. Non comportano riduzioni della Tariffa il nolo di attrezzature e la fornitura di servizi suppletivi/attrezzature alle condizioni standard specificati nel Contratto di Servizio.
5. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della Tariffa.
6. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della quota di Tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio, previa la documentazione della spesa sostenuta.
7. Per poter fruire delle agevolazioni indicate nel presente articolo, l'utenza economica dovrà presentare idonea documentazione comprovante l'avvenuto avvio al recupero (copie dei formulari).
8. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

### **Art. 19 bis – ALTRE AGEVOLAZIONI**

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 19, del D.L. 201/2011 il Consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni sia per le utenze domestiche che non domestiche.
2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

3. Ai sensi dell'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019, sono previste "condizioni tariffarie agevolate per utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate", sulla base dei principi e i criteri individuati con DPCM e secondo le modalità attuative che verranno stabilite da ARERA, in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato.

#### **Art. 20 - TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Per la gestione del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati è dovuta una Tariffa giornaliera da tutte le utenze che occupano, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio. La Tariffa giornaliera è dovuta per occupazioni inferiori ai 150 giorni per anno solare, anche se ricorrenti.
2. La Tariffa giornaliera di cui al comma 1 è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/150 della Tariffa determinata sulla base del D.P.R. nr. 158/1999, tenendo conto del numero delle presenze annuali, della superficie e della tipologia di attività. Si stabilisce che la Tariffa comunque non può essere inferiore ad € 15,00 ad evento.
3. Nel caso l'importo complessivo dovesse superare quanto previsto dalla Tariffa annuale, sarà facoltà dell'utente optare per l'applicazione della Tariffa annuale.

#### **Art. 21 - MANIFESTAZIONI ED EVENTI**

1. Per le occupazioni o conduzioni di impianti sportivi e/o di aree e locali pubblici in presenza di eventi sportivi od altre manifestazioni socio-culturali, la cui relativa produzione di rifiuti è particolare e variabile, in quanto è variabile il numero della manifestazioni in corso d'anno, ovvero risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio dei rifiuti è effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni e/o il gestore dell'impianto e il soggetto gestore della tariffa e la Tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.
2. La Tariffa è applicata in relazione ai costi effettivamente sostenuti dal gestore, sulla base del prezzario approvato.
3. In mancanza di stipula del contratto, la Tariffa è comunque applicata secondo i criteri di cui ai comma precedenti.
4. Nel caso di importanti e rilevanti eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali il soggetto gestore si riserva di concordare un particolare servizio con prezzi da definire sulla base delle specifiche esigenze.
5. Il tributo giornaliero viene applicato anche in occasione di manifestazione ed eventi quando le stesse producano rifiuti assimilati ai sensi del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani. In caso contrario il promotore della manifestazione sarà obbligato ad avvalersi di soggetti iscritti all'Albo Nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti e/o regolarmente autorizzati all'esercizio dell'attività.

#### **Art. 22 - TRIBUTO ex PROVINCIALE**

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs.vo nr. 504/1992.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

#### **Art. 23 - DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE**

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune, la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno dell'anno successivo della data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente od a mezzo posta con raccomandata a/r od *a mezzo fax*, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, od alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, posta elettronica o PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro entro il 30 giugno dell'anno successivo della data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti appartenenti allo stesso stato familiare.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

**Utenze domestiche**

- a. per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c. l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, ed i dati catastali dei locali e delle aree;
- d. numero degli occupanti i locali;
- e. generalità e codice fiscale dei soggetti occupanti non residenti nei medesimi;
- f. la superficie calpestabile e la destinazione d'uso dei singoli locali e delle aree;
- g. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, od in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- h. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

**Utenze non domestiche**

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale od istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
  - b. generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
  - c. persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
  - d. dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
  - e. indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
  - f. data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati;
  - g. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- Alla dichiarazione sarebbe opportuno allegare la visura camerale aggiornata.
6. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC, la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono od al rimborso del tributo

relativo alla restante parte dell'anno, dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione od il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione od in sede di recupero d'ufficio.
8. Gli eredi solidalmente obbligati che continuano ad occupare o detenere i locali già assoggettati a tributo sono obbligati a comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi di novità. In caso di mancata comunicazione, la variazione dell'intestatario dell'utenza può comunque avvenire anche d'ufficio qualora vi siano elementi certi che lo consentano, come, ad esempio nel caso di familiari conviventi o di denuncia di successione pervenuta al Comune.
9. La cessazione dell'utenza sottintende la restituzione di tutti i contenitori a suo tempo forniti, previo idoneo lavaggio, fatto salvo il caso di trasferimento in altro Comune gestito dallo stesso Gestore per il quale lo stesso effettua lo sportello all'utente e sia attivo il medesimo modello di raccolta. La restituzione dei contenitori con un codice identificativo diverso da quello risultante dalla banca dati contenitori non verrà accettata.
10. Le comunicazioni in caso di rinnovo per l'anno e la documentazione prevista dovranno pervenire al Comune di Mortegliano, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno pena la decadenza e/o il non riconoscimento delle riduzioni richieste.
11. È fatto obbligo ai competenti Uffici del Comune di trasmettere all'ufficio tributi, con cadenza mensile, elenchi contenenti tutti i seguenti dati necessari al calcolo Tariffario e più precisamente:
  - variazione intervenuta relativamente alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio; sulla scorta delle comunicazioni ricevute, l'ufficio tributi provvederà ad aggiornare i propri archivi, solo ai fini delle rettifiche della composizione del nucleo familiare, delle convivenze e coabitazione e se ritenuto necessario alla voltura a nome di un coabitante;
  - rilascio di licenza all'esercizio di attività, fisse o itineranti, di variazione di autorizzazione e di provvedimenti diversi rilasciati per l'uso di locali ed aree;
  - rilascio di autorizzazioni all'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - rilascio di certificati di abitabilità e di agibilità;
  - rilascio di comunicazione di cessione di fabbricato.
12. L'Ufficio anagrafe deve informare i cittadini, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione della residenza, della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione anche ai fini della Tari.

#### **Art. 24 – RISCOSSIONE**

1. Il versamento della tari è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite il pagamento interbancari e postali nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e con le altre modalità previste dallo stesso codice (PAGOPA)
2. Il Comune, anche tramite il soggetto gestore, provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere, altresì, tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge nr. 212/2000 nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
3. Il pagamento della Tari annuale dovuta verrà calcolata in tre rate, alle scadenze:

- 1^ acconto 31 luglio
- 2^ acconto 30 ottobre
- 3^ saldo 28 febbraio dell'anno successivo,

Gli importi delle prime due scadenze verranno conteggiati con le tariffe approvate con il PEF dell'anno precedente e riguarderanno il periodo che intercorre dal 01.01 al 30.09., mentre la terza rata di saldo a conguaglio, prenderà in considerazione le tariffe approvate per l'anno di competenza, tutte le modifiche intervenute decurtando quanto già versato.

Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione con il pagamento dell'ultima rata o unitamente ad una delle rate relative all'esercizio in corso. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge nr. 296/2006.

#### **Art. 25 - DILAZIONI DI PAGAMENTO ED ULTERIORI RATEIZZAZIONI**

1. Per le dilazioni di pagamento del tributo comunale sui rifiuti si rimanda al Regolamento Comunale delle Entrate Comunali .

#### **Art. 26 - RIMBORSI e COMPENSAZIONI**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso al Comune di Mortegliano delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati al vigente tasso legale in vigore al 1° gennaio di ogni anno, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento fissati nel presente regolamento che è pari a **€ 15,00**

#### **Art. 27 - IMPORTI MINIMI PER PAGAMENTO DEL TRIBUTO E RELATIVI AVVISI DI ACCERTAMENTO**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, nr. 296, non si procede al versamento in via ordinaria ed al rimborso per un tributo, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 24, quando inferiore o uguale a **15,00** Euro per anno d'imposta.
2. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

#### **Art. 28 - FUNZIONARIO RESPONSABILE**

La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

#### **Art. 29 – VERIFICHE, ACCERTAMENTI e RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Il Comune, in mancanza di un soggetto Gestore, od il Gestore svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 23 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
  - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione si procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra ci si avvale:
    - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge nr. 296/2006, ove nominati;
    - del proprio personale dipendente;
    - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali si può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
  - d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. Ai fini dell'attività di accertamento per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, si può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali ed i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo, quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, nr. 138, salvo prova contraria da parte del contribuente in ordine alla effettiva estensione della superficie imponibile. In tale caso, si procede a darne idonea informazione al contribuente.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, un sollecito di versamento contenente l'importo da versare in unica soluzione, comprensivo delle spese di notifica, ed entro il termine ivi indicato.
4. In mancanza, e a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1 comma 695 della Legge 27.12.2013 n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.
5. In caso di infedeltà, incompletezza od omissione della dichiarazione originaria o di variazione si provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge nr. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese.
6. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo tari, contributo ambientale, sanzioni, interessi e spese di notifica, da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, e contiene l'intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento.
7. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
8. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata deve informare il debitore, tramite raccomandata semplice o posta elettronica, di aver preso in carico le somme (in caso di fondato pericolo per la riscossione, debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente, decorsi 60 giorni dalla notifica degli atti di accertamento esecutivo, la riscossione integrale delle somme, compresi interessi



e sanzioni, può essere affidata anche anticipatamente). Seguiranno le procedure previste della riscossione coattiva di cui al titolo II del D.P.R. 602/1973 e s.m.i.

9. Per gli avvisi di accertamento già formati e protocollati entro il 31 dicembre 2019 e spediti per la notifica successivamente a quel termine si procederà alla riscossione coattiva notificando l'ingiunzione al contribuente, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
10. (cassato)
11. (cassato)
12. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
13. Sono previsti, inoltre, controlli e verifiche sul sistema di raccolta, sull'effettiva pratica del compostaggio domestico, sul conferimento al servizio pubblico della frazione organica e sulle utenze la cui produzione della frazione secca risulti pari a zero od a valori non compatibili con una produzione virtuosa, ma potenzialmente elusiva.

### **Art. 30 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. Per l'istituto dell'accertamento con adesione si fa riferimento a quanto stabilito nel vigente regolamento per le entrate tributarie ed assimilabili.

### **Art. 31 - SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze, viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs.vo nr. 472/1997. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs.vo nr. 472/1997.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta od infedele risposta al questionario di cui all'art. 31, comma 1, lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. (cassato)
7. Sulle somme dovute, sulla tassa non versata, gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale in vigore al 1° gennaio di ogni anno.
8. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

### **Art. 32 - RISCOSSIONE COATTIVA (cassato)**

### **Art. 33 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs.vo nr. 196/2003.

### **Art. 34 - NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute all'art. 1, comma 639 della Legge nr. 147/2013, nell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, nr. 201, del D.P.R. 27/04/1999, nr. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

### **Art. 35 - NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2020
2. Si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu e successivamente della T.i.a. e dalla Tares, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge nr. 212/2000.
3. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'iscrizione alla CC.II.AA, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.
4. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
5. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

## Allegato 1)

### **TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI**

#### **1) Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi di culto**

Musei, gallerie pubbliche e private  
Biblioteche  
Scuole pubbliche di ogni ordine e grado  
Scuole private di ogni ordine e grado  
Scuole del preobbligo pubbliche  
Scuole del preobbligo private  
Locali dove si svolgono attività educative  
Centri di istruzione e formazione lavoro  
Scuole da ballo  
Sale da ballo, da divertimento e da gioco  
Associazioni o istituzioni con fini assistenziali  
Associazioni o istituzioni politiche  
Associazioni o istituzioni culturali  
Associazioni o istituzioni sindacali  
Associazioni o istituzioni previdenziali  
Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro  
Associazioni o istituzioni benefiche  
Associazioni o istituzioni tecnico economiche  
Associazioni o istituzioni religiose  
Luoghi di culto  
Aree scoperte in uso

#### **2) Cinematografi e teatri**

Cinema  
Teatri  
Aree scoperte di cinema e teatri  
Locali destinati a congressi e convegni

#### **3) Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta**

Autorimesse in genere  
Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio  
Deposito mezzi linee trasporto urbano  
Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravans, autoveicoli, ecc.  
Impianti, aree e tettoie destinate ad uso lavaggio veicoli  
Magazzini deposito in genere senza vendita  
Magazzini di deposito di stoccaggio  
Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio

#### **4) Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi**

Distributori di carburante  
Aree scoperte distributori di carburante  
Campi da calcio  
Campi da tennis  
Piscine  
Bocciodromi e simili  
Palestre ginnico sportive  
Locali ed aree destinati a qualsiasi attività sportiva

#### **5) Stabilimenti balneari**

#### **6) Esposizioni, Autosaloni**

Saloni di esposizione in genere

## **7) Alberghi con ristorante**

Alberghi con ristorante  
Agriturismi con camere

## **8) Alberghi senza ristorante**

Foresterie  
Alberghi  
Locande  
Pensioni  
Affittacamere e alloggi  
Residences  
Case B&B  
Aree scoperte ad uso alberghi e simili

## **9) Case di cura, riposo e caserme**

Soggiorni anziani  
Case di cura e riposo  
Collegi ed istituti privati di educazione  
Caserme  
Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme

## **10) Ospedali**

### **11) Uffici, agenzie, ~~studi professionali~~ (cassato)**

Enti pubblici  
Amministrazioni autonome, Stato, Ferrovie, Strade, monopoli  
~~Studi legali~~  
~~Studi tecnici~~  
~~Studi commercialisti e notai~~  
~~Studi sanitari~~  
Altri studi privati  
Uffici in genere  
Autoscuole  
Laboratori di analisi  
Ricevitorie lotto, totip, totocalcio  
Ambulatori e strutture sanitarie  
Agenzie di viaggio  
Emittenti radio Tv pubbliche e privata

### **12) Banche ed istituti di credito e studi professionali (modifica tariffaria art. 58 quinquies D.L. 124/2019)**

Istituti bancari e di credito  
Istituti assicurativi pubblici e privati  
Istituti finanziari pubblici e privati  
~~Studi legali~~  
~~Studi tecnici~~  
~~Studi commercialisti e notai~~  
~~Studi sanitari~~

### **13) Negozi di abbigliamento, Calzature, Librerie, Cartolerie, Ferramenta ed altri beni durevoli**

Abbigliamento  
Articoli sportivi  
Pelletterie  
Calzature  
Librerie

Cartolerie  
Bazar  
Prodotti di profumeria e cosmesi  
Elettrodomestici  
Apparecchi radio tv  
Materiale elettrico  
Materiale idraulico e di riscaldamento  
Negozi di vendita ricambi ed accessori per auto  
Articoli casalinghi  
Giocattoli  
Colori e vernici  
Sementi e prodotti agricoli da giardino  
Mobili  
Negozi di mobili e macchine per ufficio  
Esercizi commerciali in genere min/ing con senza vendita  
Aree scoperte in uso

#### **14) Edicole, Farmacie, Tabaccherie, Plurilicenze**

Edicole di giornali  
Negozi vendita giornali  
Farmacie  
Erboristerie  
Articoli sanitari  
Articoli di odontotecnica  
Tabaccherie  
Locali vendita all'ingrosso di generi non alimentari  
Magazzini grande distribuzione vendita al minuto non alimentari

#### **15) Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato**

Gioiellerie  
Orologerie  
Pietre e metalli preziosi  
Bigiotteria  
Negozi di filatelia e numismatica  
Vetri e ceramica  
Strumenti musicali  
CD e videocassette  
Articoli di ottica  
Articoli di fotografia ed eliografia  
Tessuti  
Negozi mercerie e filati  
Locali deposito materiali edili, legnami ecc. vendita  
Antiquariato  
Aree scoperte in uso ai negozi ecc.

#### **16) Banchi di mercato beni durevoli**

Banchi beni non alimentari  
Locali aree mercati beni non alimentari

#### **17) Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista**

Parrucchieri e barbieri  
Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc.

#### **18) Attività artigianali tipo botteghe; falegname, idraulico, fabbro, elettricista**

Laboratori e botteghe artigiane  
Falegnamerie  
Idraulico

Fabbro  
Elettricista  
Negozi pulitura a secco  
Legatorie, tipografie, laboratori d'incisione

**19) Carrozzerie, autofficine, elettrauto**

Carrozzerie  
Autofficine  
Elettrauto  
Officine in genere

**20) Attività industriali con capannoni di produzione e attività artigianali di produzione di beni specifici**

Stabilimenti industriali e artigianali di produzione di beni e servizi

*21) Accorpata nella 20*

**22) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub**

Ristoranti  
Trattorie  
Tavole calde  
Self service  
Rosticcerie  
Friggitorie  
Osterie con cucina  
Pizzerie  
Attività rientranti nel comparto della ristorazione  
Pub

**23) Mense, birrerie, amburgherie**

Mense  
Refettori in genere  
Birrerie  
Paninoteche

**24) Bar, Caffè, Pasticcerie**

Bar  
Enoteché  
Bar pasticcerie  
Bar gelaterie  
Caffè pasticcerie  
Gelateria  
Aree scoperte ad uso bar, caffè pasticcerie ecc.

**25) Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi generi alimentari**

Supermercati alimentari e simili con vendita al minuto/ingr.  
Macellerie  
Pollerie  
Salumi e formaggi  
Latterie  
Negozi confetterie e dolci in genere  
Vini e liquori  
Negozi di generi alimentari  
Locali di vendita ingrosso generi alimentari  
Aree scoperte in uso negozi di generi alimentari

**26) Plurilicenze alimentari e/o miste**

**27) Ortofrutta, Pescherie, fiori e piante, pizza al taglio**

Negozi di frutta e verdura

Pescherie

Negozi di fiori e piante

Locali di vendita all'interno di serre

Pizza al taglio

**28) Ipermercati di generi misti**

**29) Banchi di mercato generi alimentari**

**30) Discoteche, Night club**

Discoteche

Night club

Ritrovi notturni con bar ristoro

Club privati con bar ristoro